



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958 Ufficio V.i.a. -
C.so Nizza, 21 12100 - Cuneo
Tel. 0171-445958

Cl: 8.2
Fasc:N.2.1/2016

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
MODIFICA ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ESISTENTE NEL COMUNE DI
CANALE.
PROPONENTE: GREEN HAS ITALIA S.P.A., CORSO ALBA N. 85/89 - 12043 CANALE.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 24.07.2024 con prot. di ric. n. 60642, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della GREEN HAS ITALIA S.p.A., con sede in Corso Alba n. 85/89 a Canale;
- con nota provinciale prot. n. 61788 del 29/07/2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 29 luglio al 27 agosto 2024;
- con nota prot. n. 61787 del 29.07.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B. 8. I) della L.R. 13/2023 "Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate";
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- in data 10 settembre 2024, si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni, formalizzate al proponente con nota prot. n. 72656 del 20.09.2024, sulla base dei pareri pervenuti da parte dell'A.S.L. CN2, del Settore provinciale Tutela del Territorio, del Settore provinciale Viabilità e dell'ARPA dip. di Cuneo;
- il proponente ha presentato le succitate integrazioni in data 22.10.2024 con prot. ric. n. 79973 che questa Amministrazione ha provveduto a pubblicare con nota prot. n. 80050 del 22.10.2024.
- A seguito dell'inoltro della predetta documentazione integrativa, risulta pervenuto un nuovo contributo di A.S.L. CN2 (di cui alla nota prot. ric. n. 83637 del 06.11.2024) in cui per quanto di competenza, comunica che la Parte ha fornito puntuale riscontro a quanto richiesto e che pertanto non si ravvisano elementi ostativi circa l'esclusione dalla successiva fase di VIA.

Tuttavia nel merito dell'impiego di sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene, quali l'acido borico (H360), nonché delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti, in sigla SVHC, dal regolamento REACH, rinnova la richiesta di continuare a valutare nel tempo soluzioni migliorative che portino alla sostituzione di tali sostanze con altre non classificate oppure alla riduzione o limitazione dell'uso (art. 271 c. 7bis, D.Lgs. 152/06 smi).

- In data 5 novembre 2024 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito, e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, evidenzia quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, la Ditta dovrà presentare idonea istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della lettera I-bis dell'art 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto gli interventi in progetto comportano un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

2. dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è autorizzata ad effettuare le attività su un turno giornaliero di 8 ore, con una capacità produttiva complessiva dello stabilimento pari a 9.800 ton/anno di prodotti finiti ed un consumo di materie prime inferiore alla soglia delle 10.000 ton/anno. Con la presente istanza il proponente intende implementare la durata della produzione a 16 ore/giorno, con conseguente incremento della capacità produttiva pari a 21.600 ton/anno, con un consumo massimo di materie prime pari a circa 19.615 ton/anno a cui si aggiungono circa 2.500 ton di acqua per la produzione di fertilizzanti liquidi.

Lo stabilimento non subirà ampliamenti rispetto a quanto già autorizzato (l'incremento produttivo previsto è dettato essenzialmente dall'aumento delle ore lavorate).

È inoltre prevista l'aggiunta di n.1 nuovo miscelatore/reattore per la produzione di fertilizzanti liquidi di capacità pari a 15 mc, con caratteristiche analoghe a quelli esistenti e già autorizzati.

Inoltre, rispetto alla situazione esistente e già autorizzata, l'azienda prevede:

- l'installazione di n.1 impianto per la concentrazione delle acque reflue derivanti dalla stabilimento; nella situazione attuale le acque utilizzate per i lavaggi e per la depurazione degli effluenti sono stoccate in serbatoi dedicati e smaltite come rifiuto (prendendo a riferimento il 2023 sono state prodotti 350 mc di acque reflue come rifiuto); con l'installazione di tale impianto si otterrà un concentrato che verrà sempre smaltito come rifiuto, mentre la quota parte (si prevede circa un 80% del volume di acqua trattato) verrà riutilizzato nel ciclo produttivo;

- l'installazione, a servizio dell'impianto di concentrazione delle acque reflue di cui sopra, di n.1 generatore di valore alimentato a metano, potenzialità 776 Kw; tale impianto verrà inoltre utilizzato per alimentare alcune utenze oggi servite da tre caldaie in serie alimentate a metano (potenzialità 90 kw ciascuna) che saranno dismesse;

- la ridefinizione del layout di alcuni serbatoi di stoccaggio e la sostituzione di alcuni serbatoi.

L'approvvigionamento idrico continuerà ad essere effettuato tramite acquedotto.

La gestione delle acque meteoriche e la configurazione degli scarichi idrici non subirà alcuna modifica rispetto alla configurazione esistente e già autorizzata.

Lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti sarà effettuato nei locali esistenti rimanendo di fatto invariato.

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Emissioni ed energia

Il progetto in esame prevede il raddoppio delle h/a di funzionamento dello stabilimento di Canale, che passerebbe da 8 a 16 h/g, ovvero da 1.760 a 3.520 h/a (considerando 220 g/a, come da AIA vigente). Ferme restando portate e concentrazioni autorizzate, le emissioni autorizzate di polveri ovviamente raddoppiano, passando da 475,2 kg/a a 950,4 kg/a. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che le emissioni effettive riscontrate dal rilascio dell'AIA in poi sono sempre risultate molto minori dell'autorizzato: mediamente 1,45 mg/Nm³ contro i 10 autorizzati. Anche le portate effettive sono sempre risultate minori di quanto riportato nel quadro emissivo: mediamente 20.627 Nm³/h, contro i 27.000 autorizzati. Considerando questi valori medi per le 1.760 h/a di funzionamento attualmente autorizzato, si ottiene un'emissione effettiva annua di polveri di circa 53 kg, che diventerebbero circa 105,3 una volta realizzate le modifiche in progetto. Si tratta di un incremento molto modesto in valore assoluto.

È prevista altresì la modifica dell'assetto degli impianti termici dello stabilimento, da realizzarsi attraverso la cessazione di 3 piccole caldaie a metano da 90 kW_t di potenza (attualmente convogliate al p.e. 2), e la loro sostituzione con una caldaia più grande, della potenza di 776 kW_t, la quale sarà anche a servizio di un impianto di concentrazione dei rifiuti liquidi prodotti dallo scrubber e dai lavaggi che la Ditta intende installare. Per quanto concerne gli impianti termici presenti in stabilimento, la potenza termica nominale complessiva si manterrà comunque al di sotto di 1 MW, risultando pari a 956 kW_t (contro i 450 attuali). Gli impianti termici continueranno pertanto a non necessitare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché identificati complessivamente come impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (cfr. parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., punto 1, lettera dd).

b) Rifiuti

La ditta intende installare un concentratore per trattare i rifiuti liquidi prodotti dalle operazioni di lavaggio e dallo spurgo della soluzione abbattente dello scrubber. Tali rifiuti, che ammontano a circa 350 m³/anno, verrebbero in questo modo divisi in un flusso "chiarificato" di 280 m³/a, recuperato nel ciclo produttivo, e in un flusso "concentrato" di 70 m³/a avviato a smaltimento. Si tratta sicuramente di un intervento da valutare positivamente, come uso maggiormente efficace della risorsa acqua, descritto da numerose BATc di vari settori produttivi ed assimilabile a quanto previsto dalla BAT7 delle BATc di riferimento. Si dovrà valutare attraverso il procedimento di modifica dell'AIA se questa attività sia sottoposta ad autorizzazione per la gestione dei rifiuti.

c) Seveso

Nell'ambito dell'istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché della Legge Regionale n. 13 del 19/07/2023, riguardante la modifica delle attività dello stabilimento Green Has Italia S.p.A. situato a Canale (CN), l'azienda ha predisposto il documento "Aggiornamento valutazione assoggettabilità al decreto legislativo 105/2015" di ottobre 2024, in risposta alla richiesta di integrazioni formulate nella prima conferenza dei servizi, in merito alla quale si riportano le osservazioni.

L'azienda, già soggetta all'Autorizzazione Integrata Ambientale (provvedimento n. 16/2016 rilasciata il 7 novembre 2016), produce fertilizzanti sia in forma liquida che in polvere e nella relazione "Studio preliminare ambientale" di luglio 2024 precisa che tale modifica consiste "nell'implementare la durata delle ore di produzione passando dalle attuali 8 ore/giorno di attività a 16 ore/giorno, con conseguente incremento della capacità produttiva e relativo superamento della suddetta soglia di 10.000 ton/anno di materie prime lavorate. Si precisa che lo stabilimento non subirà ampliamenti rispetto a quanto già autorizzato (l'incremento produttivo previsto è dettato essenzialmente dall'aumento delle ore lavorate)".

Nel documento fornito ad ottobre 2024, sono riportate le tabelle delle sostanze/miscele pericolose rientranti nelle parti 1 e 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 con le relative massime quantità; in particolare sono presenti l'acido nitrico (cat. H2 e P8), nitrato di potassio e il nitrato di ammonio (parte 2) classificati come comburenti e altre sostanze/miscele rientranti nelle categorie E1 e E2, in quantità massime dichiarate inferiori alle rispettive soglie. Relativamente alle modalità di stoccaggio a pag.8 l'azienda precisa che "Per l'acido nitrico ed il Carrier Zn, unici due materiali allo stato liquido stoccati sfusi in serbatoio, la quantità massima è vincolata dalla capacità del serbatoio. Per gli altri materiali stoccati in sacchi o in cisternette, il controllo dei quantitativi massimi viene fatto attraverso la gestione del magazzino, tenendo conto del materiale in ingresso e di quanto già avviato a lavorazione".

A pag. 9 vengono presentate le sommatorie pesate relative ai pericoli per la salute, ai pericoli fisici e ai pericoli per l'ambiente; in particolare si evidenzia che sia la sommatoria per i pericoli fisici sia quella per i pericoli per l'ambiente sono indicate nella relazione pari a 0.98, e conseguentemente si legge che "lo stabilimento non risulta soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015". In merito a tale affermazione si segnala quanto segue:

- ripetendo il calcolo della sommatoria pesata per i pericoli fisici con gli stessi quantitativi ma senza troncare i risultati parziali alla seconda cifra decimale (come invece viene fatto nella relazione) il risultato ottenuto è 0.99;
- per quanto riguarda i massimi quantitativi dichiarati di acido nitrico e carrier Zn (stoccati in serbatoi), non è specificato se si riferiscano alle rispettive capacità geometriche dei serbatoi o al massimo grado di riempimento (quest'ultimo andrebbe preso in considerazione solo in presenza di sistemi di blocco per alto livello);

- per quanto riguarda i massimi quantitativi dichiarati di sostanze detenute in contenitori mobili (sacchi e cisternette) l'Azienda dichiara che "il controllo dei quantitativi massimi viene fatto attraverso la gestione del magazzino", senza tuttavia specificare se esistano procedure gestionali che impediscano il superamento dei rispettivi massimi quantitativi dichiarati.

In aggiunta si osserva che rispetto all'elenco delle sostanze/miscele pericolose utilizzate riportato a pag.5 dello "Studio preliminare ambientale" di luglio 2024 non è fornita la classificazione di pericolo di ciascuna sostanza/miscela ai sensi del Regolamento CLP (1272/2008) utile per verificare la corretta attribuzione o l'esclusione dalle categorie di pericolo "Seveso".

Pertanto, considerato che le sommatorie per i pericoli fisici e per l'ambiente risultano molto prossime all'unità (rispettivamente pari a 0.99 e 0.98), non avendo sufficienti elementi per ritenere affidabili i massimi quantitativi dichiarati rispetto alle soglie di assoggettabilità del D.Lgs. 105/2015, non si ritiene di poter pienamente escludere che lo stabilimento possa ricadere negli obblighi del sopracitato decreto.

Peraltro, alla luce della precisazione riportata dall'azienda nello "Studio preliminare ambientale" di luglio 2024 che "lo stabilimento non subirà ampliamenti rispetto a quanto già autorizzato", sarebbe opportuno chiarire se i quantitativi dichiarati si riferiscano alla configurazione attuale dello stabilimento o post modifica.

In sintesi, si suggerisce di effettuare ulteriori approfondimenti sui massimi quantitativi stoccabili e sulle procedure gestionali di approvvigionamento e gestione del magazzino.

d) Acustica ambientale

Dall'analisi della relazione tecnica datata 16/10/24 redatta dal tecnico Simone Durando si evince un sostanziale rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento acustico.

Tuttavia, essendo un'analisi previsionale è fondamentale che venga condotta una campagna di misure fonometriche di collaudo (come peraltro indicato al paragrafo 13) al termine dell'opera. Qualora si dovessero riscontrare dei superamenti, dovranno essere implementate le opportune opere di mitigazione acustica.

Per quanto concerne la fase di cantiere è necessario rispettare i dettami della DGR 26 giugno 2012 n°24-4049.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter autorizzativo;
- In data 5 novembre 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 70574 del 12.09.2024 e n. 83369 del 05.11.2024, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (note prot. ric. n. 70124 del 10.09.2024 e n. 83307 del 05.11.2024) e del Settore Viabilità (nota prot. n. 65976 del 20.08.2024), **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Emissioni ed energia; ; b. Rifiuti; c Seveso; e d. Acustica ambientale.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 24.07.2024 con prot. di ric. n. 60642, da parte del legale rappresentante della GREEN HAS ITALIA S.p.A., con sede in Corso Alba n. 85/89 a Canale, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento ed alla messa in esercizio (modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della lettera l-bis dell'art 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati. In particolare dovranno essere forniti i chiarimenti contenuti nella nota prot. ric. n. 83307 del 05.11.2024 del Settore provinciale Tutela del Territorio, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ed altresì rispetto a quanto dichiarato dall'ARPA di Cuneo (Allegato 2) e riportato nel seguito:
"Considerato che le sommatorie per i pericoli fisici e per l'ambiente risultano molto prossime all'unità (rispettivamente pari a 0.99 e 0.98), non avendo sufficienti elementi per ritenere affidabili i massimi quantitativi dichiarati rispetto alle soglie di assoggettabilità del D.Lgs. 105/2015, non si ritiene di poter pienamente escludere che lo stabilimento possa ricadere negli obblighi del sopracitato decreto. Alla luce di quanto sopra descritto, la ditta dovrà effettuare ulteriori approfondimenti sui massimi quantitativi stoccabili e sulle procedure gestionali di approvvigionamento e gestione del magazzino".
- 3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di trasmettere**, entro 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori, alla Provincia di Cuneo ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo, gli esiti della campagna di misure fonometriche di collaudo (come peraltro indicato al paragrafo 13).

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere della Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio con nota prot. n. 83307 del 05.11.2024 (Allegato 1) ed il parere dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con nota prot. ric. n. 83369 del 05.11.2024 (Allegato 2).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale